

STATUTO
ODV PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO BASCHI NERI

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato di Protezione Civile e Sanitario denominata "O.D.V. PROTEZIONE CIVILE e SANITARIO" BASCHI NERI (ODV PRO.CIV. BASCHI NERI), Ente del Terzo Settore costituita ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
2. La O.D.V.si configura come organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore", del dispositivo normativo riguardante l'organizzazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e della normativa regionale concorrente attuativa ed integrativa di tali norme nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
3. La ODV mantiene piena autonomia operativa e gestionale.

Articolo 2

1. La sede legale della ODV è in Palermo Piazza Nelson Mandela, 1 e potrà essere trasferita in altra sede, nell'ambito del medesimo comune, con deliberazione dell'Assemblea degli associati. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'ODV può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di uno o più nuclei in sedi operative nel territorio dove si svolgono le attività generali.

Articolo 3

La durata dell'ODV è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

1. La ODV opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. La ODV è apartitica ed apolitica e, per il conseguimento dell'oggetto sociale, fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017 sono attività di interesse della ODV:
 - a. le attività di **protezione civile**, sia di tipo strutturale che non strutturale; in particolare

- quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori;
- b. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e sue successive modificazioni;
 - c. la **promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali**; rivolgendosi particolarmente al superamento dell'emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
 - d. gli interventi finalizzati alla **valorizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del paesaggio, della natura e delle città**;
 - e. la promozione, valorizzazione e diffusione della **cultura** e del **patrimonio storico ed artistico**, nonché della pratica del volontariato;
 - f. la promozione della cultura della legalità, dell'educazione civica, dell'istruzione e della formazione professionale anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e delle leggi regionali;
 - g. di prestare il proprio contributo tecnico e umano a mezzo dei propri associati nell'attività della **Protezione Civile**, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
 - h. le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica ecc;
 - i. interventi e prestazioni sanitarie;
 - j. prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
 - m. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - o. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e sue successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - p. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'ODV e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche di entrambi i sessi che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso e che:

1. Condividano in modo espresso gli scopi sociali della ODV;
2. siano mossi da spirito di solidarietà e gratuità;
3. siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all'oggetto sociale per contribuire a migliorare la vita dei cittadini e della comunità.
4. L'ammissione alla ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto sono fatte salve le garanzie previste dall'art.23, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017
6. Gli associati, acquisite le conoscenze necessarie per potere operare in modo efficace, integrato e consapevole, possono partecipare alle attività generali della ODV in qualità di volontari, agendo per propria libera scelta, a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e responsabilmente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in piena armonia con quanto prescritto dal D. Lgs. n. 117/2017.
7. I volontari che operano in modo non occasionale per la ODV sono iscritti nell'apposito registro previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
8. In nessun caso la qualità di volontario può essere interpretata o riconosciuta come una qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo o come altra forma di attività retribuita o di contenuto patrimoniale effettuata al servizio della ODV.
9. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di attività, ivi compreso il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il volontario non si trova in alcuna forma o rapporto di subordinazione o di gerarchia nei confronti della ODV, del suo legale rappresentante o di qualunque altra figura o ruolo in essa istituiti. Il volontario pertanto rimane pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni nei confronti propri e di terzi. La ODV ed i suoi rappresentanti conservano infatti un mero ruolo organizzativo e di coordinamento degli operatori volontari nel corso delle attività. Conformemente alle proprie capacità e condizioni, anche fisiche e sanitarie; nonché alle proprie formazione, informazione, addestramento, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il volontario può consapevolmente ed autonomamente decidere se svolgere o meno una o più attività richieste dall'intervento in atto.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017, il volontario non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dagli eventuali beneficiari delle attività rese. Al volontario aderente potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornaliero o 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo abbia preventivamente deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali sia ammissibile questa modalità di rimborso.

11. I volontari sono assicurati contro gli eventuali infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Assicurazione è stipulata dalla ODV nei modi e con i meccanismi assicurativi, anche semplificati, fissati dalla legge.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6 **Uniforme**

Nello svolgimento delle attività sociali, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui all'allegato A del presente statuto.

Articolo 7 **Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese della ODV. Il contributo annuale a carico degli aderenti (quota sociale) non ha carattere patrimoniale ed è fissato annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Gli associati mantengono la propria qualità solo se in regola con il versamento della quota annuale associativa, coincidente con l'anno solare, non frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato in corso di anno.
2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della ODV e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Articolo 8 **Perdita della qualità di associato**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, nonsoci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
4. contributi di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

— beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'ODV;
- d) il collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni, sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa

Articolo 12

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 21

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 22

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

- il presente Statuto è composto di n° 9 pagine -

